



STUDIO BELOTTI ASSOCIATI
CONSULENZA AZIENDALE & TRIBUTARIA

25036 Palazzolo s/Oglio (Bs) - Piazza Zamara, 27 - Tel. 030-7301655 - Telefax 030-7401463
25121 Brescia - Via Solferino, 32/A - Tel. 030-41385 - Telefax 030-45802



Prof. Dr. Roberto Belotti
Commercialista
Revisore legale
Revisore della sostenibilità
Università Cattolica S. Cuore

Dr.ssa Francesca Garbellini
Dottore in economia

Dr.ssa Manuela Salamone
Dottore in economia

Dr. Simone Quarantini
Commercialista
Revisore legale

Dr.ssa Monica Pedercini
Commercialista
Revisore legale

Dr. Paolo Garbellini
Commercialista
Revisore legale

Preg. mi Clienti

Loro Sedi

Circolare flash n. 37

Oggetto: Finanziaria 2026: il ritorno dell'Iper ammortamento

1. Premessa

Nell'ambito del disegno di legge della Finanziaria 2026 (AS 1689) è prevista la reintroduzione a favore delle imprese del c.d. “**iper ammortamento**”, ossia della maggiorazione del costo di acquisizione di beni nuovi ai fini della determinazione di **maggiori quote di ammortamento**, già applicabile in passato e successivamente sostituito dal credito d'imposta “Industria 4.0” e “Transizione 5.0”.

Per gli investimenti in beni strumentali per il settore dell'agricoltura / pesca / acquacoltura è previsto il riconoscimento di un **credito d'imposta**.

2. Soggetti interessati

L'agevolazione in esame spetta ai **titolari di reddito d'impresa**, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito che effettuano investimenti in specifici beni, destinati a strutture produttive ubicate in Italia.

La spettanza dell'agevolazione è subordinata:

- al **rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro**;
- al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

Soggetti esclusi

L'agevolazione esame **non spetta** alle imprese:

- in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal RD n. 267/42, dal D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. “Codice della crisi d'impresa”) ovvero da altre Leggi speciali, nonché alle imprese che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
- destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.

DOTTORI COMMERCIALISTI ISCRITTI ALL'ORDINE DI BRESCIA

E-mail: amministrazione@belottiassociati.it

www.belottiassociati.it





L'agevolazione non è altresì riconosciuta ai lavoratori autonomi.

3. Investimenti agevolati

La maggiorazione del costo di acquisizione riconosciuta per gli investimenti effettuati dall'1.1.2026:

- **entro il 31.12.2026;**

ovvero

- **entro il 30.6.2027 a condizione che entro il 31.12.2026** l'investimento risulti "prenotato", ossia:
 - il relativo ordine sia accettato dal venditore;
 - sia pagato un acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

L'investimento deve avere ad oggetto:

- **beni strumentali materiali ed immateriali nuovi** di cui alle **Tabelle A e B**, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione / rete di fornitura. Trattasi, di fatto, dei beni per i quali spetta(va) il credito d'imposta "Industria 4.0";
- **beni strumentali materiali nuovi finalizzati all'autoproduzione di energia** da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza ex art. 30, comma 1, lett. a), n. 2, D.Lgs. n. 199/2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.

Relativamente all'autoproduzione / autoconsumo di energia da fonte solare, sono ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'art. 12, comma 1, lett. a), b) e c), DL n. 181/2023, ossia:

- a) moduli fotovoltaici prodotti nell'UE con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
- b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti nell'UE con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
- c) moduli prodotti nell'UE composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'UE con un'efficienza di cella almeno pari al 24%.

Trattasi, di fatto, dei beni per i quali spetta(va) il credito d'imposta "Transizione 5.0".

4. Maggiorazione spettante

La maggiorazione spetta nelle seguenti misure, differenziate a seconda della tipologia dell'investimento, dello scaglione e, per i beni finalizzati all'autoproduzione di energia, alla percentuale di riduzione dei consumi energetici conseguiti dal progetto di innovazione.

In particolare:

- per gli **investimenti in beni materiali ed immateriali di cui alle Tabelle A e B nonché per gli investimenti finalizzati all'autoproduzione di energia elettrica**, la maggiorazione è così individuata.

Importo investimento	Maggiorazione costo acquisizione
Fino a € 2.500.000	180%
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000	100%
Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000	50%

- per gli **investimenti** finalizzati alla realizzazione di obiettivi di **transizione ecologica**, compresa la riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva, non inferiore al 3% o, in alternativa, la riduzione dei



consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%, la maggiorazione è così individuata.

Importo investimento	Maggiorazione costo acquisizione
Fino a € 2.500.000	220%
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000	140%
Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000	90%

Per gli investimenti in **leasing**, rileva il **costo sostenuto dal locatore** per l'acquisto dei beni.

La riduzione dei consumi energetici si considera **in ogni caso conseguita** in presenza di:

- **investimenti** in beni di cui alla citata Tabella A, effettuati **in sostituzione** di beni materiali aventi caratteristiche tecniche analoghe e **interamente ammortizzati da almeno 24 mesi** alla data di presentazione della comunicazione di accesso all'agevolazione;
- **progetti di innovazione realizzati tramite una EScO** in presenza di un contratto di EPC (Energy Performance Contract) nel quale sia espressamente previsto l'impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata in Italia non inferiore al 3% / riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%;
- investimenti in impianti con moduli fotovoltaici di cui alla lett. c) del comma 1 del citato art. 12, ossia in moduli prodotti nell'UE composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'UE con un'efficienza di cella almeno pari al 24%.

5. Modalità di richiesta dell'agevolazione

Ai fini della fruizione dell'iper ammortamento il soggetto interessato deve **inviare al GSE**, tramite un'apposita piattaforma, una **comunicazione / certificazione** dell'investimento effettuato.

L'individuazione delle modalità / termini di invio è demandata ad un apposito Decreto del MiMiT.

6. Cumulabilità

L'iper ammortamento è **cumulabile con ulteriori agevolazioni** finanziate con risorse nazionali / UE aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il sostegno *"non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti"* del progetto di innovazione e **non determini il superamento del costo sostenuto**.

La relativa base di calcolo è individuata al netto di altre sovvenzioni / contributi a qualunque titolo ricevuti con riferimento alle stesse spese ammissibili.

È **esclusa la cumulabilità** dell'iper ammortamento con il **credito d'imposta "Industria 4.0"** (spettante per gli investimenti effettuati nel periodo 1.1 - 31.12.2025 ovvero entro il 30.6.2026 per gli investimenti "prenotati" entro il 31.12.2025).

7. Investimenti sostitutivi

Le cessione dei beni agevolati nel corso del periodo di fruizione dell'agevolazione ovvero la destinazione degli stessi a strutture produttive ubicate all'estero, anche appartenenti allo stesso soggetto comporta, in linea generale, la **decadenza** dalla stessa.

Il beneficio **non viene meno** se nel periodo d'imposta della cessione l'impresa **provvede alla sostituzione del bene originario** con un **bene materiale strumentale nuovo** avente **caratteristiche tecnologiche analoghe / superiori**.

Se il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo risulta inferiore al costo di acquisizione del bene



sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le **quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento** (inferiore).

8. Acconti IRPEF / IRES 2026

Ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF / IRES 2026 va considerata, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza dell'agevolazione.

9. Credito d'imposta investimenti settore agricolo / pesca / acquacoltura

È previsto il riconoscimento di un **credito d'imposta** a favore delle imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca / acquacoltura che effettuano **investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali nuovi** compresi nelle **Tabelle A e B**, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017) **dall'1.1.2026**:

- **entro il 31.12.2026**;

ovvero

- **entro il 30.6.2027 a condizione che entro il 31.12.2026** l'investimento risulti "prenotato", ossia:
 - il relativo ordine sia accettato dal venditore;
 - sia pagato un acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

L'agevolazione in esame:

- **non spetta** per gli investimenti che beneficiano del credito d'imposta "Industria 4.0" nonché dei crediti d'imposta ZES Unica / ZLS;
- **è cumulabile** con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo non determini il superamento del costo sostenuto.

L'individuazione delle modalità attuative della disposizione in esame è demandata ad un apposito Decreto del Ministero dell'Agricoltura.

9.1 Credito d'imposta spettante

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del **40% del costo di acquisizione**, fino a **€ 1 milione**, nel rispetto del limite di spesa di € 2,1 milioni.

Per gli investimenti in **leasing**, rileva il **costo sostenuto dal locatore** per l'acquisto dei beni.

9.2 Utilizzo in compensazione

Il credito d'imposta riferito agli investimenti in beni strumentali nuovi è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** con il mod. F24. A tal fine **non è applicabile**:

- il limite pari a € 2 milioni annui ex art. 34, Legge n. 388/2000;
- il limite di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- la previsione di cui all'art. 31, DL n. 78/2010 che vieta la compensazione fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali il termine di pagamento è scaduto.

9.3 Adempimenti richiesti

Il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, **pena revoca** dell'agevolazione, la documentazione attestante l'effettivo sostenimento del costo e la determinazione dell'importo agevolabile.

Le fatture, i ddt e gli altri documenti relativi all'acquisizione del bene devono **riportare l'espresso riferimento alla disposizione normativa in esame**.



Inoltre, l'effettivo sostenimento della spesa e la relativa corrispondenza alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da un'**apposita certificazione** rilasciata:

- dal soggetto incaricato della revisione legale;

ovvero

- da un revisore legale / società di revisione, per le società non soggette all'obbligo di revisione legale.

In tal caso il costo sostenuto per il rilascio della certificazione può essere portato in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a € 5.000, fermo restando, comunque, il rispetto del predetto limite massimo di spesa.

9.4 Cessione del bene agevolato

Qualora il bene agevolato sia **ceduto a terzi / destinato a finalità estranee** all'esercizio dell'impresa ovvero in caso di **mancato riscatto del bene in leasing** entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello di completamento dell'investimento, il credito d'imposta è **ridotto in misura corrispondente**, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

È prevista l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 35 e 36 dell'art. 1, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018) in materia di **investimenti sostitutivi** e pertanto l'impresa può **continuare ad usufruire** dell'agevolazione a condizione che provveda alla relativa sostituzione con un bene avente i medesimi requisiti.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

Distinti saluti

Brescia - Palazzolo sull'Oglio (Bs), 29.10.2025

Cordialmente
(Prof. Dr. Roberto Belotti)
(Dr. Simone Quarantini)